

“Make America great again”: quando il diritto si fa abuso*

Giovanni Sciancalepore**

Il caso Trump, ovvero la sospensione da parte di Twitter e di Facebook dell’account personale di Donald Trump, ha fatto esplodere il dibattito, aperto da tempo, sulla legittimità dell’attività di rimozione o cancellazione dei contenuti trasmessi sui social media ad opera dei loro gestori¹. Ed infatti, sebbene la rete sia stata salutata come massima espressione della manifestazione di pensiero, luogo di libero scambio di opinioni², i recenti fatti di cronaca (si allude, solo per citarne alcuni, allo scandalo di Cambridge analytica³, al tema delle fake news, al problema degli haters, al cyberbullismo, alle violazioni della privacy) sembrano smentire l’ iniziale fiducia ottimistica nella sua capacità di preservare e diffondere la sacralità della freedom of speech⁴, elevata dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America al rango di diritto ‘fondamentale tra i fondamentali’⁵.

* Relazione del 19 febbraio 2021, svolta in occasione del Netplan Talks “L’informazione tra assuefazione e realtà”.

** Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno. Direttore del medesimo Dipartimento.

¹ Cfr. *ex multis* G. D’Ippolito, *Comunicazione politica on line: dal messaggio politico commercializzato alle sponsorizzazioni sui social network*, su www.medialaws.eu, 1, 2020, 159 ss.; D. Servetti, *Social network, deliberazione pubblica e legislazione elettorale di contorno*, ibidem, 194 ss.

² In tal senso T. E. Frosini, *Internet e Democrazia*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2017, 4-5, 657 ss., che guarda ad internet come strumento per rafforzare la democrazia attraverso la possibilità che offre la rete di promuovere ed espandere forme di partecipazione diretta come *town-hall meeting*, *consensus conference*, referendum, tramite funzioni informative e di *feedback* popolari.

³ Una società dedita all’attività di “profilazione” dei potenziali destinatari di campagne politiche personalizzate, mediante i dati raccolti via internet, che ha partecipato all’ ascesa elettorale di Donald Trump. Orbene, si è scoperto che la società in questione, nel 2014, aveva ottenuto in maniera illegale i dati personali di quasi cinquanta milioni di fruitori di *Facebook*, mediante l’utilizzo di un test della personalità, proposto a migliaia di utenti. Questi, entrati nella *application* attraverso *Facebook*, avevano, probabilmente senza neanche rendersene conto, reso disponibili i propri dati, elaborati ed utilizzati poi per orientare la campagna elettorale. La vicenda ha avuto una risonanza enorme: *Facebook*, in particolare, è stata messa sotto accusa per l’insufficiente livello di protezione dei dati dei suoi utenti, *Cambridge Analytica* è fallita, ma resta il fatto che, di certo, il consenso popolare delle ultime elezioni presidenziali è stato ottenuto con la violazione delle *fairness rules* che dovrebbero appartenere al confronto democratico. Sul caso si veda H. Parkinson, *Click and Elect: How Fake news Helped Donald Trump Win a Real Election*, in *The Guardian*, 14 November 2016.

⁴ Sul tema R. Montaldo, *Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e riforme costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2019, 789 ss.; J. Martín Reyes, *Social network, polarizzazione e democrazia: dall’entusiasmo al disincanto*, in E. Vitale - F. Cattaneo (a cura di), *Web e società democratica. Un matrimonio difficile*, Torino, 2018, 18 ss.

⁵ Il rapporto tra internet e la libertà di espressione è indagato da molti autori. Cfr. G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril - M. Cuniberti-M. Bassini, *Diritto dell’informazione e dei media*, Torino, 2019, *passim*; O.

Anche nel nostro ordinamento, come in ogni altra società democratica che si rispetti, la libertà di espressione riveste un ruolo ed una centralità tali da determinare un approccio massimamente prudenziale nell'individuazione di potenziali restrizioni al suo esercizio.

L'art. 21 della Costituzione prevede, al primo comma, che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

E, quindi, ci si interroga sulla liceità delle piattaforme su citate di oscurare il profilo dell'ex Presidente degli Stati Uniti.

Quando si discute di libertà di espressione, in verità, risulta molto complesso individuarne i limiti, i confini.

Occorre, tuttavia, sgombrare il campo da un pericoloso equivoco: la "freedom of expression" non si traduce solo nella facoltà di rivolgere il proprio pensiero o le informazioni che si possiedono ad un pubblico indistinto, ma impone, altresì, di considerare la posizione di chi quei contenuti e quelle notizie riceve.

L'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo qualifica il diritto alla libertà di opinione anche con riferimento alla capacità di cercare, diffondere e ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo.

D'altra parte, lo sosteneva già Montaigne che «la parola è per metà di chi parla e per metà di chi ascolta».

Non a caso, in una interessante "dissenting opinion" nel precedente *Kleindienst v. Mandell* (1972), il giudice della Corte Suprema Usa Thurgood Marshall ha opportunamente osservato che "the freedom to speak and the freedom to hear are inseparable, they are two sides of the same coin".

Ci troviamo, in altri termini, di fronte ad un diritto a forte connotazione sociale. Tale premessa vale a consolidare l'idea che la copertura costituzionale di un diritto non possa ed anzi non debba consentirne l'esercizio in maniera arbitraria o illegittima.

La considerazione espressa, seppur dal contenuto ovvio, quasi superfluo, merita, invece, di essere ribadita con una certa enfasi dal momento che da qualsiasi dibattito in tema di

Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, su www.medialaws.eu, 1, 2018, 48 ss.; G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, ibidem, 19 ss.; G.L. Conti, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista AIC*, 2018, 4; M.R. Allegri, *Ubi Social, Ibi Ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider*, Milano, 2018, *passim*; G. De Minico, *Internet Regola e anarchia*, Napoli, 2012, 198.

libertà di espressione emerge il timore, a volte eccessivo, di violarne il contenuto, dovendo quest'ultima, nel comune sentire, essere presidiata, in ogni sua manifestazione, da potenziali minacce pubbliche o private.

Anche l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) prevede che «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive».

La definizione dell' art. 10 è omnicomprensiva in quanto non considera tale libertà solo nella sua dimensione dinamico – attiva, cioè quale manifestazione del proprio pensiero, ma anche statico – passiva (ed è questo il profilo che, *ratione materiae*, interessa maggiormente), ovvero come capacità di ricevere comunicazioni e notizie di vario genere senza interferenze da parte dei pubblici o privati poteri.

L'affermazione dell'assolutezza del diritto *de quo* è, inoltre, stemperata subito dalla previsione del secondo comma dell'articolo in parola che individua, *expressis verbis*, una serie d'interessi, parimenti rilevanti, i quali possono comportare sanzioni o restrizioni al suo esercizio⁶.

La “freedom of expression” è, quindi, concepita come diritto fondamentale ma, *ab imis*, limitata dalla necessità di un esercizio responsabile, data la sua natura “duale”, e dalla necessità di rispettare altri diritti tutelati a livello costituzionale.

Sia che si guardi al contesto nordamericano⁷, sia a quello europeo⁸, i limiti alla libertà d'espressione riguardano l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la prevenzione di reati, la protezione della pubblica salute ed altri.

⁶ Così il testo per esteso: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

⁷ Per una ricostruzione puntuale e maggiormente dettagliata dei precedenti sul tema, si veda C. Caruso, *Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla freedom of speech*, su www.forumcostituzionale.it, 2013, 1-37.

⁸ Si vedano questi precedenti: *Stoll v. Svizzera* ECHR 10 Dec 2007; *KU v. Finland* ECHR 2 Dec 2008; ed in particolare *Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine* ECHR 5 May 2011, nella quale si legge: «The risk of harm posed by content and communications on the Internet to exercise and enjoyment of

Il quadro delineato ci consente di esaminare più correttamente la questione Trump.

Va, intanto, preso atto che la sospensione del suo account da parte delle piattaforme digitali Facebook e Twitter costituisce l'apice di una vicenda connotata da un *continuum* di comportamenti molto distanti da una logica di "fair play" che dovrebbe contraddistinguere la condotta di un esponente politico, e nel caso specifico, della più alta carica istituzionale degli Stati Uniti.

Il primo episodio è rappresentato dalla condotta dell'ex Presidente nella notte tra il cinque ed il sei novembre 2019 quando si era ancora nel pieno dello spoglio dei voti delle elezioni per il rinnovo della carica: Trump ha indetto una conferenza stampa nella quale asseriva di aver vinto le elezioni «qualora si fossero contati i voti legali».

Tale dichiarazione, priva di riscontri, ha spinto tre dei maggiori canali televisivi – MSNBC, NBC e CBS – a sospendere la diretta, allo scopo di non trasmettere notizie false.

In particolare, l'anchorman della MSNBC, Brian Williams, ha ritenuto di rendere esplicito il proprio sconcerto, affermando: «ci troviamo ancora nella posizione inusuale non solo di interrompere il Presidente degli Stati Uniti ma di correggere il Presidente degli Stati Uniti. Non ci risulta una vittoria di Donald Trump».

Sembrerebbe un atto censorio.

Tuttavia, se ci si cala nel contesto, la scelta dei tre grandi network può essere ritenuta «certo non doverosa, ma nel complesso comprensibile e forse anche apprezzabile⁹».

Senza dubbio, risulta improprio parlare di comportamento censorio.

Ormai, infatti, le notizie sono diffuse attraverso plurimi canali e, soprattutto, a mezzo della rete. L'informazione (nella fattispecie il discorso di Trump), non passa più soltanto mediante i canonici organi di stampa e può essere facilmente raggiunta da chiunque.

Ma vi è di più: i programmi di cronaca hanno dimostrato di voler restare uno luogo imparziale, assumendosi la responsabilità di decidere cosa trasmettere agli spettatori.

Orbene, in quel particolare momento, una presa di posizione così dura su brogli elettorali in pieno scutinio, assolutamente priva di riscontri probatori, avrebbe potuto rischiare di

human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ».

⁹ Così C. Melzi D'Eril - G. E. Vigevani, *I network oscurano Trump: lezioni di giornalismo davanti alle menzogne del potere*, su www.medialaws.eu, 2020, 11 ss.

essere interpretata come un' istigazione alla rivolta, condotta evidentemente e chiaramente eversiva.

Ed infatti i successivi eventi ne hanno dimostrato la portata: l'interruzione del discorso del Presidente non è bastata ad impedire il tentativo di un vero e proprio colpo di Stato dei sostenitori di Trump, con l'assalto a Capiton Hill, per contestare il risultato elettorale che vedeva Joe Biden nuovo Presidente degli Stati Uniti.

L'attività di sobillazione da parte di Trump non è cessata neanche dopo questo epocale avvenimento, continuando egli stesso a inviare sui social messaggi di incitamento ai tumulti e provocando, così, l'interruzione degli account Twitter e Facebook.

Costituisce tale condotta un *vulnus* alla libertà di espressione?

Per quanto detto finora, invero, più che di una violazione, si dovrebbe parlare della legittima regolamentazione della "freedom of speech" da parte dei gestori delle piattaforme on line.

La situazione esaminata rientra pienamente nell'ipotesi del conflitto tra diritti o principi costituzionali, che trova il suo presupposto nell'impossibilità che i medesimi possano essere soddisfatti pienamente e contemporaneamente¹⁰.

Tali situazioni di 'scontro' sono piuttosto consuete nelle Costituzioni a vocazione pluralistica che tutelano diritti frutto di diverse tradizioni ideologiche, senza determinare eventuali e complesse relazioni gerarchiche. Certo, l'esistenza di un interesse antitetico non giustifica da solo il sacrificio della libertà di espressione, essendo necessario un giudizio di bilanciamento, da compiersi caso per caso¹¹.

Orbene, sembra indubbio che in tale situazione a cedere debba essere stata la libertà di espressione dell'ex Presidente Trump, a fronte della tutela dell'ordine pubblico,

¹⁰ Sul tema essenziale è il riferimento a G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992, *passim*. Si veda anche R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, *passim*. I conflitti in questione vengono regolamentati attraverso distinte modalità che variano nelle diverse realtà ordinamentali esistenti. La dogmatica italiana, invero, ha raggiunto un elevato livello di concettualizzazione in argomento¹⁰, attraverso dottrine articolate e controverse che vanno dall' "ordine oggettivo dei valori", mutuato dai *dicta* della Corte Costituzionale tedesca, alla "gerarchia dei principi costituzionali", dal c.d. "specificazionismo", alla teoria dei "limiti impliciti". Proprio quest'ultima, invero, sembra ben spiegare come non esista un diritto che non nasca *ex se* intrinsecamente circoscritto dalla necessità di non comprimere posizioni giuridiche attive di pari rango. In altri termini, il limite del diritto coincide con il punto di massima tutela fino al quale l'esercizio del medesimo può spingersi senza sacrificare posizioni soggettive parimenti garantite.

¹¹ *Ex multis*, A. Pugiotto, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, 3, 77 ss.; P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 229.

costantemente minacciata dalla diffusione di false notizie (quelle relative ai brogli elettorali) e dall'incoraggiamento alla rivolta sociale, seguita dal reale accadimento di fatti tesi a sovvertire l'ordine democratico (l'assalto a Capiton Hill).

Mi sia consentito citare al riguardo le parole della Consulta, che più volte si è pronunciata sul tema: «L'esigenza dell'ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi... Infatti, la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di beni che – come l'ordine pubblico – sono patrimonio dell'intera collettività. Occorre perciò concludere che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico¹²».

Non è d'altronde casuale che l'art. 656 del nostro codice penale incrimini la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Volendo poi spostare l'attenzione su un terreno strettamente civilistico, l'esigenza di tracciare un certo perimetro d'azione all'esercizio di un diritto, evoca senza dubbio, la tematica, particolarmente calzante in materia, dell'abuso di diritto¹³.

Sebbene non possa parlarsi di una vera e propria categoria dogmatica, stante, tra l'altro, il difetto di un' espressa positivizzazione, se ne registra l'operatività quale principio non scritto, in grado di comprendere la varietà fenomenologica in cui si articola¹⁴.

Ebbene, il caso in questione rappresenta la tipica ipotesi di abuso della libertà di espressione.

¹² Corte Cost. n. 19/1962, reperibile su www.giurcost.org/decisioni.

¹³ Può, rispetto al passato, dirsi ormai superato l'orientamento che confinava l'abuso di diritto in una dimensione metagiuridica, di là dalle costruzioni dogmatiche proprie della *scientia iuris*. La visione dell'abuso quale manifestazione meramente sociale è infatti oscurata dall'importanza che il fenomeno ha assunto anche nelle esperienze nelle quali se ne negava la possibile esistenza e dal suo formale riconoscimento in ambito europeo. Sul punto R. De La Fiera, *Prohibition of abuse of (community) law: the creation of a new general principle of EC law through tax*, in *Common Market Law Review*, 2008, 395; K. E. Sorensen, *Abuse of rights in community Law: a principle of substance or merely rhetoric?*, in *Common Market Law Review*, 2006, 423 ss.; M. Gestri, *Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2003, *passim*; S. Cafaro, *L'abuso del diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Bisberger alla Carta dei diritti, passando per gli ordinamenti nazionali*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2003, 291 ss.; N. Brown, *Is there a general principle of abuse of rights in european Community Law?*, in D. Curtin, T. Heukels (a cura di), *Essays in honour of Henry G. Schermers: Institutional dynamics of European integration*, II, Dordrecht, Boston, London, 1994, 511 ss.

¹⁴ Sul tema si veda C. Cosentino, *Prohibition of Abuse of Rights: from rule to principle*, su www.comparazioneDirittocivile.it, 2018, 13.

Ed infatti, quale contraltare alla lesione di un interesse meritevole di tutela, rileva la preordinata produzione di notizie fraudolente, tesa a finalità che esulano dall'ordinario esercizio di un diritto.

Le dichiarazioni di Trump hanno avuto l'effetto, prevedibile, di provocare una rivolta sociale, alla quale, probabilmente, ne sarebbero seguite altre se non si fosse provveduto ad impedirgli di continuare ad incitare i suoi sostenitori a condotte analoghe.

Queste considerazioni ridimensionano l'idea che la sospensione degli account di Trump costituisca un comportamento antidemocratico da parte degli intermediari privati della comunicazione che gestiscono sulle piattaforme social i contenuti che vi vengono immessi. Invero, prima che clausole contrattuali, i termini di servizio (Tos) che regolano le norme di comportamento su ogni social network, costituiscono il legittimo esercizio della libertà di espressione del provider e la loro corretta gestione comprende evidentemente anche le scelte di rimozione di quei contenuti ritenuti inidonei.

I social network assolvono ad una funzione da intermediari dei contenuti altrui e sono chiamati a compiere scelte a difesa delle piattaforme di cui la collettività fruisce.

Non è la prima volta che si assiste alla sospensione di un account.

Si pensi alla disattivazione di numerosi account Facebook, riconducibili ai movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova¹⁵.

Il social network ha provveduto a rimuovere non soltanto le pagine ufficiali delle due formazioni politiche ma anche i profili personali dei suoi principali esponenti locali e nazionali per violazione delle regole in tema di "policy" sulle persone e sulle organizzazioni pericolose¹⁶.

La politica a cui si fa riferimento è quella raccolta negli 'Standard della Community' che costituisce parte integrante delle Condizioni d'uso e che ciascun utente al momento della sottoscrizione del servizio si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare¹⁷.

Si tratta di una sorta di codice etico adottato da Facebook che ha la funzione di garantire la sicurezza e la salvaguardia del servizio e della sua comunità.

¹⁵ B. Mazzolai, *La censura su piattaforme digitali private, il caso Casa Pound c. Facebook*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1, 2020, 109 ss.

¹⁶ La comunicazione del provvedimento di cancellazione da parte di *Facebook* è stata diffusa dagli organi di stampa nazionale, ma ad oggi non è presente alcun documento ufficiale sulla pagina del *social network*.

¹⁷ Gli Standard previsti da *Facebook* sono consultabili nella pagina web della piattaforma al seguente link: <https://www.facebook.com/communitystandards/introduction>.

In caso di violazione delle regole da parte del soggetto fruitore, il suddetto regolamento contrattuale prevede l'irrogazione di misure sanzionatorie, rappresentate dalla rimozione dei contenuti, dalla sospensione dell'utilizzo del servizio Facebook e, nelle ipotesi più gravi, dalla disabilitazione dell'account.

Nel paragrafo dedicato a 'Persone e organizzazioni pericolose', si legge che: «non è permessa la presenza su *Facebook* di organizzazioni o individui che proclamano missioni o che sono coinvolti in azioni violente», si stigmatizza «qualsiasi associazione che diffonda contenuti definiti come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi», si condannano «i discorsi di incitazione all'odio come un discorso violento o disumanizzante, le dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione».

Dalla lettura degli Standard emerge, pertanto, in tutta la sua evidenza, quanto il provvedimento 'censorio' di Facebook si sia basato su un giudizio di incompatibilità dei contenuti promossi da Casapound e Forza Nuova.

Infatti, entrambe le forze politiche sono sorrette da ideologie antidemocratiche che diffondono, principalmente attraverso i social, mediante messaggi d'odio e di discriminazione razziale.

Più che rappresentare l'esercizio della libertà di espressione, tali contenuti si configurano spesso quali fattispecie di reato.

La questione presenta evidenti analogie con il caso Trump.

Anche in tale situazione si è assistito ad un abuso della libertà d'espressione in palese contrasto con altri diritti paritariamente tutelati e tale determinare ripetute violazioni dell'ordine pubblico, tradottesi nel compimento di fattispecie di reato.

Non a caso, nei confronti dell'ex Presidente è stata promossa la procedura di "impeachment".

Fuori dalle ipotesi esaminate, della cui legittimità non si dubita, è evidente che altro è la questione, di carattere più generale, che riguarda l'attività di controllo e filtraggio dei contenuti, soprattutto politici, svolta, allo stato, dalle Internet "platforms" che agiscono in assoluta autonomia.

Una delle ragioni dell'enorme successo dei social quali strumenti di propaganda elettorale è la libertà di agire.

È nota, infatti, l'impossibilità di applicare loro in via estensiva la legge n. 28/2000, la quale disciplina il mezzo radio-televisivo. Tale inestensibilità è stata di recente riconosciuta anche dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale in occasione delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019, per la prima volta, ha introdotto alcune previsioni finalizzate alla tutela del pluralismo sulle piattaforme per la condivisione di video e sui social network (delibere nn. 94 e 109 del 2019).

Non si tratta chiaramente di disposizioni cogenti, quanto piuttosto di norme meramente promozionali nei confronti dell'adozione di una autoregolamentazione da parte delle piattaforme, con le quali viene attribuito un ruolo chiave al Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali che opera presso l'Autorità. Il Tavolo, alla cui attività hanno partecipato anche i principali operatori del settore (Google, Facebook, Twitter), in occasione delle elezioni politiche del 2018, aveva già adottato apposite linee guida – provvedimenti di “soft law” – per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale.

La promozione dell'autoregolamentazione sembra, dunque, costituire la via principale di intervento, secondo un disegno visibile anche a livello sovranazionale. Tuttavia, ci si deve interrogare se tale approccio sia non solo sufficiente, ma anche il più idoneo a perseguire le finalità di tutela che richiamavamo in apertura.

A deporre per tale soluzione appaiono gli argomenti che fanno leva sulla difficoltà che gli ordinamenti nazionali e perfino quello eurounitario potrebbero avere nell'emanare norme cogenti in potenziale contrasto con la libertà d'espressione.

Il peso dei valori costituzionali in gioco, come la vicenda Trump dimostra, rende però non trascurabile la posizione di chi chiede anche un intervento legislativo (oltre all'autoregolamentazione).

Da qui le proposte *de iure condendo*.

Alcune sono per estendere i principi della legge sulla *par condicio* alle piattaforme social laddove sia possibile configurare tali soggetti quali ‘esercenti un servizio pubblico’.

Altre focalizzano l'attenzione sulla riduzione d'impatto del potere economico con la previsione di tetti pubblicitari e di precisi obblighi di trasparenza.

Un capitolo a parte è quello delle sanzioni.

Questo tipo di intervento normativo, sicuramente più incisivo, pone una serie di problematiche anche a cominciare dalla circoscrivibilità di tali misure ai rapporti di natura politica.

Si discute, in particolare, sulla possibilità di introdurre ‘azioni positive’, come gli obblighi di controinformazione o, ancora, di stabilire per i soggetti politici appositi profili con specifiche regole.

Un ruolo di spicco potrebbe essere riservato all’Autorità Indipendente.

Il terreno è scivoloso e delicatissimo.

Da un certo punto di vista, ragionare sulla sola comunicazione politica in campagna elettorale e, quindi in un contesto ristretto, potrebbe essere la risposta ad un problema di più ampia portata.

Sono domande non facili, certo, ma ineludibili, alle quali il diritto è urgentemente chiamato a dare risposte.

